



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 21 maggio 2021
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0196(COD)**

**6674/21
ADD 3**

**FSTR 21
REGIO 36
FC 9
SOC 122
PECHE 75
CADREFIN 122
JAI 237
SAN 119
CODEC 295**

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di un
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo
regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili
a tali Fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo Sicurezza interna e
allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti
– Progetto di motivazione del Consiglio

I. INTRODUZIONE

1. Il 29 maggio 2018 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento recante le disposizioni comuni (CPR)¹. La proposta originaria di CPR stabiliva disposizioni comuni per sette fondi a gestione concorrente: il Fondo di coesione, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo Plus, il Fondo Asilo e migrazione, lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti e il Fondo sicurezza interna. Il 14 gennaio 2020, insieme alla proposta relativa all'istituzione del Fondo per una transizione giusta (JTF), la Commissione ha proposto varie modifiche al CPR² al fine di far rientrare il JTF, come nuovo fondo, nell'ambito delle norme generali stabilite dal CPR. Il 28 maggio 2020, a seguito della pandemia di COVID-19 e nell'ambito del QFP riveduto 2021-2027 e del pacchetto per la ripresa, la Commissione ha proposto varie modifiche al pacchetto legislativo sulla politica di coesione 2021-2027, comprese ulteriori modifiche al CPR³.
2. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere sulla proposta iniziale di CPR il 17 ottobre 2018⁴ e sulle proposte modificate il 10 giugno 2020⁵ e il 18 settembre 2020⁶.
3. Il Comitato delle regioni ha adottato il suo parere sulla proposta iniziale di CPR il 5 dicembre 2018⁷ e sulle proposte modificate il 14 ottobre 2020⁸.
4. La Corte dei conti europea ha adottato il suo parere sul CPR il 31 ottobre 2018⁹.

¹ Doc. 9511/18 + ADD 1.

² Doc. 5259/20 + ADD1.

³ Doc. 8399/20 + ADD1.

⁴ GU C 62 del 15.2.2019, pag. 83.

⁵ GU C 311 del 18.9.2020, pag. 55.

⁶ GU C 429 dell'11.12.2020, pag. 236.

⁷ GU C 86 del 7.3.2019, pag. 41.

⁸ GU C 440 del 18.12.2020, pag. 191.

⁹ GU C 17 del 14.1.2019, pag. 1.

5. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione sul CPR in prima lettura, nella seduta plenaria del 27 marzo 2019.
6. Il gruppo "Misure strutturali" ha esaminato la proposta di CPR in varie riunioni sotto le presidenze bulgara, austriaca, rumena, finlandese, croata, tedesca e portoghese.
7. Il Comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato vari mandati negoziali parziali su diverse parti (blocchi CPR) del regolamento da dicembre 2018 a maggio 2019¹⁰.
Il 22 luglio 2020 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato un ulteriore mandato parziale per i negoziati con il Parlamento europeo riguardo alle proposte modificate della Commissione relative al CPR¹¹. Inoltre, il 5 ottobre 2020, il Comitato dei rappresentanti permanenti ha aggiornato il mandato parziale per i negoziati per tenere conto delle conclusioni del Consiglio europeo sul quadro finanziario pluriennale 2021-27 e sul pacchetto per la ripresa adottate nella riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2020¹².
8. In base a tali mandati, le presidenze rumena, finlandese, croata, tedesca e portoghese hanno condotto negoziati interistituzionali che si sono conclusi nel febbraio 2021.
9. Il 16 marzo 2021 la commissione per lo sviluppo regionale (REGI) del Parlamento europeo ha approvato i risultati dei negoziati interistituzionali. Il 18 marzo 2021 il presidente della commissione REGI ha inviato una lettera alla presidenza del Consiglio nella quale ha comunicato che avrebbe raccomandato alla plenaria di accettare la posizione del Consiglio senza emendamenti, previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, nella seconda lettura del Parlamento.
10. Tenendo conto del suddetto accordo e previa messa a punto giuridico-linguistica, il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura il [xxxx 2021], conformemente alla procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 294 TFUE.

¹⁰ Doc. 11149/19 (versione consolidata dei mandati parziali relativi al CPR).

¹¹ Doc. 9428/20.

¹² Doc. 10879/20.

II. OBIETTIVO (articoli da 1 a 9)

11. Conformemente, tra l'altro, agli articoli 174, 175, 177 e 322 TFUE, il CPR è il regolamento "ombrello" per una serie di fondi a gestione concorrente che mirano a sostenere gli Stati membri nel rafforzamento della loro coesione economica, sociale e territoriale, riducendo il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari. In base all'articolo 177 TFUE sono stabilite disposizioni comuni in merito alle regole strategiche specifiche per FESR, FSE+, Fondo di coesione, JTF e FEAMPA.
12. Inoltre, per promuovere ulteriormente l'attuazione coordinata e armonizzata dei Fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente, sono stabilite regole finanziarie in base all'articolo 322 TFUE per tutti i Fondi contemplati dal CPR; la posizione del Consiglio in prima lettura specifica chiaramente l'ambito di applicazione delle disposizioni pertinenti.
13. Il CPR sosterrà gli obiettivi strategici seguenti:
 - a) un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle TIC;
 - b) un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile;
 - c) un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità;
 - d) un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;
 - e) un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

a) Approccio strategico e programmazione (articoli da 7 a 37)

14. L'accordo di partenariato, redatto da ciascuno Stato membro, sarà un documento strategico e conciso che orienterà i negoziati tra la Commissione e lo Stato membro interessato sull'elaborazione dei programmi nell'ambito del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione, del JTF e del FEAMPA.
15. Gli Stati membri al livello territoriale appropriato e secondo il rispettivo quadro istituzionale, giuridico e finanziario e gli organismi da essi designati a tal fine saranno responsabili della preparazione e dell'attuazione dei programmi. Essi terranno inoltre debitamente conto del principio di partenariato durante l'attuazione.
16. I principi orizzontali sono stati rafforzati, tra l'altro allo scopo di assicurare la sostenibilità dei finanziamenti, di sostenere gli obiettivi climatici e ambientali dell'UE, di integrare il principio del "non nuocere" e il principio "l'efficienza energetica al primo posto", nonché di rafforzare il legame con i piani nazionali per l'energia e il clima. I programmi indicheranno l'obiettivo relativo al contributo all'azione per il clima a livello di ciascuno Stato membro come percentuale della dotazione complessiva a titolo del FESR e del Fondo di coesione.
17. Al fine di offrire agli Stati membri sufficiente flessibilità nell'esecuzione delle loro dotazioni in regime di gestione concorrente, la posizione del Consiglio in prima lettura consente di trasferire determinati livelli di finanziamenti tra i Fondi e tra gli strumenti in regime di gestione concorrente e gli strumenti a gestione diretta e indiretta. Inoltre, ciascuno Stato membro disporrà anche della flessibilità necessaria per contribuire al programma InvestEU, a determinate condizioni stabilite nel regolamento.
18. Al fine di garantire i prerequisiti necessari per l'impiego efficace ed efficiente del sostegno dell'Unione concesso dai Fondi, saranno stabiliti e chiaramente specificati nelle disposizioni pertinenti, sia negli articoli che negli allegati del regolamento, un elenco ristretto di condizioni abilitanti e una serie concisa ed esaustiva di criteri obiettivi per la loro valutazione.

19. La posizione del Consiglio in prima lettura mantiene un approccio simile ai meccanismi esistenti che collegano le politiche di finanziamento dell'Unione e la sua governance economica durante il periodo 2014-2020, in modo da permettere alla Commissione, per il periodo 2021-2027, di proporre al Consiglio di sospendere integralmente o in parte gli impegni o i pagamenti a favore di uno o più programmi di uno Stato membro che omettesse di intraprendere azioni efficaci nel contesto del processo di governance economica. I programmi FSE+ e Interreg saranno esclusi dall'ambito di applicazione di tali meccanismi.
20. Al fine di rafforzare ulteriormente il legame tra la politica di coesione e il semestre europeo, nel 2024 gli Stati membri effettueranno per la prima volta un riesame intermedio di ciascun programma sostenuto dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione e dal JTF. L'obiettivo della revisione è fornire un vero e proprio adeguamento dei programmi sulla base della performance. Per i programmi dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", sarà mantenuto un importo pari al 50 % del contributo per il 2026 e il 2027 ("importo di flessibilità") per programma in ciascuno Stato membro, importo che sarà definitivamente assegnato al programma solo dopo l'adozione della decisione della Commissione in seguito al riesame intermedio.
21. I colegislatori hanno inoltre deciso di conferire alla Commissione il potere di adottare misure temporanee per agevolare il ricorso ai Fondi in risposta a circostanze eccezionali o inconsuete. La Commissione disporrà del quadro legislativo necessario per adottare le misure più opportune alla luce di tali circostanze, preservando nel contempo gli obiettivi dei Fondi.
22. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, la posizione del Consiglio in prima lettura consente di attuare l'assistenza tecnica collegata all'attuazione dei programmi su iniziativa dello Stato membro ricorrendo a un tasso fisso basato sui progressi nell'attuazione del programma. Tuttavia, laddove sia preferita la continuità con il periodo 2014-2020, la posizione del Consiglio prevede la possibilità per lo Stato membro di continuare a ricevere il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario e pagati nell'attuazione delle operazioni di assistenza tecnica.

b) Sorveglianza, valutazione, comunicazione e visibilità (articoli da 38 a 50)

23. Al fine di esaminare la performance dei programmi, gli Stati membri istituiranno comitati di sorveglianza, di cui faranno parte rappresentanti dei partner pertinenti. Per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, le relazioni di attuazione annuali saranno sostituite da riesami annuali della performance basati sulle informazioni e sui dati più recenti sull'attuazione del programma comunicati dallo Stato membro.
24. Le autorità del programma e i relativi beneficiari e portatori di interessi negli Stati membri resteranno responsabili della diffusione delle informazioni sui risultati dei finanziamenti dell'Unione e di informarne il grande pubblico. La posizione del Consiglio in prima lettura considera le attività di trasparenza, comunicazione e visibilità come elementi essenziali per conferire visibilità all'azione dell'Unione sul terreno.

c) Sostegno finanziario fornito dai Fondi (articoli da 51 a 68)

25. La posizione del Consiglio contribuisce a semplificare l'utilizzo dei Fondi e a ridurre il rischio di errori. A tal fine, sono definite sia le forme di contributo dell'Unione agli Stati membri sia le forme del sostegno fornito dagli Stati membri ai beneficiari. Le autorità di gestione potranno fornire sovvenzioni sotto forma di finanziamenti non collegati ai costi. Per quanto riguarda le sovvenzioni ai beneficiari, gli Stati membri dovrebbero fare ricorso in misura maggiore alle opzioni semplificate in materia di costi.
26. Al fine di garantire la certezza del diritto, la posizione del Consiglio in prima lettura specifica il periodo di ammissibilità per le spese o i costi relativi a operazioni sostenute dai Fondi a norma del presente regolamento e limita il sostegno alle operazioni completate.

d) Gestione e controllo (articoli da 69 a 85)

27. La posizione del Consiglio in prima lettura offre la possibilità agli Stati membri di istituire, di propria iniziativa, un organismo di coordinamento che mantenga i contatti con la Commissione, le fornisca informazioni e coordini le attività delle autorità del programma in tale Stato membro.
28. La posizione del Consiglio in prima lettura assicura inoltre l'opportuno equilibrio tra l'attuazione efficace ed efficiente dei Fondi e i relativi costi e oneri amministrativi, mediante una frequenza, una portata e una copertura più accurate delle verifiche di gestione e audit. A tale riguardo, la posizione del Consiglio garantisce che le verifiche di gestione saranno proporzionate ai rischi precedentemente valutati e che gli audit saranno proporzionati al livello di rischio per il bilancio dell'Unione.

e) Gestione finanziaria e quadro finanziario (articoli da 86 a 112)

29. La posizione del Consiglio in prima lettura propone una serie di misure proporzionate da attuare a livello degli Stati membri e della Commissione per tutelare gli interessi finanziari e il bilancio dell'Unione.
30. Al fine di promuovere gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale sanciti dal TFUE, l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" sosterrà tutte le regioni; le risorse destinate a tale obiettivo saranno stanziare dal FESR e dal FSE+ in funzione di un criterio di assegnazione basato prevalentemente sul prodotto interno lordo ("PIL") pro capite. Gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo ("RNL") pro capite è inferiore al 90 % della media dell'Unione beneficeranno inoltre del Fondo di coesione nell'ambito dello stesso obiettivo.
31. Le risorse per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea (Interreg)" saranno destinate agli Stati membri sulla base di una specifica metodologia di assegnazione che tiene conto in particolare della densità di popolazione nelle zone di frontiera.
32. La Commissione stabilirà la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per Stato membro a titolo del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del JTF per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", unitamente all'elenco delle regioni ammissibili, come anche le dotazioni per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg).

33. La posizione del Consiglio in prima lettura stabilisce inoltre i tassi massimi di cofinanziamento nella politica di coesione per categoria di regioni, se del caso, in modo da garantire il rispetto del principio del cofinanziamento mediante un livello adeguato di sostegno nazionale, pubblico o privato.

f) Altre disposizioni (articoli da 112 a 119)

34. Al fine di assicurare la continuità nel fornire sostegno nel pertinente settore, la posizione del Consiglio in prima lettura stabilisce disposizioni per l'esecuzione scaglionata tra il periodo 2014-2020 e il periodo 2021-2027.

IV. CONCLUSIONE

35. La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia il compromesso raggiunto nei negoziati tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con il sostegno della Commissione.

36. Il Consiglio ritiene che la sua posizione in prima lettura costituisca un testo equilibrato che soddisfa tutti gli obiettivi del regolamento recante le disposizioni comuni.
